

Da luglio split payment esteso

Split payment dell' Iva ad ampio raggio: dal primo luglio prossimo, l' ambito soggettivo di applicazione del meccanismo speciale previsto dall' art. 17-ter del dpr 633/72, che impone ai clienti il versamento del tributo direttamente all' erario anziché ai propri fornitori, raggiunge e supera quello della fatturazione elettronica obbligatoria. Saranno infatti coinvolti tutti i soggetti ricompresi nel perimetro del bilancio pubblico consolidato, come già previsto per la «fattura p.a.», nonché le società controllate dalle amministrazioni pubbliche e le principali società quotate. Anche i professionisti, inoltre, dovranno rinunciare all' incasso dell' Iva, essendo stata cancellata la norma che escludeva dallo split payment le prestazioni di servizi sottoposte alla ritenuta d' acconto. Vediamo più da vicino le novità introdotte dal dl 50/2017, stabilizzate dopo la conversione in legge con qualche modifica rispetto al testo originario, già autorizzate dall' Ue. Va ricordato, infatti, che lo split payment, autorizzato dal Consiglio dell' Ue, nella precedente versione, fino al 31 dicembre 2017, con la decisione del 25 aprile 2017 ha incassato il «via libera», nella riedizione del dl 50, fino al 30 giugno 2020. La norma fino al 30 giugno prossimo, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell' art. 31 del dlgs n. 267/2000, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La norma allargata. A decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017, lo split payment si applicherà alle



introdotte dal dl 50/2017, stabilizzate dopo la conversione in legge con qualche modifica rispetto al testo originario, già autorizzate dall' Ue. Va ricordato, infatti, che lo split payment, autorizzato dal Consiglio dell' Ue, nella precedente versione, fino al 31 dicembre 2017, con la decisione del 25 aprile 2017 ha incassato il «via libera», nella riedizione del dl 50, fino al 30 giugno 2020. La norma fino al 30 giugno. Secondo l' art. 17-ter del dpr 633/72 nel testo antecedente alle modifiche, ancora applicabile fino al 30 giugno prossimo, il meccanismo della scissione dei pagamenti si applica alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti dello stato, degli organi dello stato, degli enti pubblici territoriali e dei consorzi tra essi costituiti ai sensi dell' art. 31 del dlgs n. 267/2000, delle camere di commercio, degli istituti universitari, delle aziende sanitarie locali, degli enti ospedalieri, degli enti pubblici di ricovero e cura aventi prevalente carattere scientifico, degli enti pubblici di assistenza e beneficenza e di quelli di previdenza. Sono esclusi i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito. La norma allargata. A decorrere dalle operazioni per le quali è emessa fattura dal 1° luglio 2017, lo split payment si applicherà alle

cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate nei confronti: 1. della pubblica amministrazione, come definita dall' art. 1, comma 2 della legge n. 196/2009; tale definizione comprende tutti i soggetti inseriti nel conto economico consolidato, secondo l' elenco pubblicato dall' Istat (da ultimo, G.U. n. 229 del 30 settembre 2016), comprese le autorità indipendenti e, in ogni caso, le amministrazioni di cui all' art. 1, comma 2, del dlgs n. 165/2001 (ossia tutte le amministrazioni dello stato, compresi gli istituti e scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunità montane, e loro consorzi e associazioni, le istituzioni universitarie, gli Istituti autonomi case popolari, le camere di commercio e loro associazioni, gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del servizio sanitario nazionale, l' Aran, le agenzie di cui al dlgs n. 300/1999 e il Coni). Si tratta, in sostanza, dell' intera platea dei soggetti già individuati come destinatari della fattura elettronica obbligatoria, compresi dunque, per esempio, gli **ordini professionali** (il Consiglio nazionale dei dottori **commercialisti** si è già attivato con una richiesta di differimento dell' applicazione della norma); 2. delle società controllate, ai sensi dell' art. 2359, primo comma, nn. 1) e 2) del codice civile, direttamente dalla presidenza del consiglio dei ministri e dai ministeri; 3. delle società controllate, ai sensi dell' art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., direttamente da regioni, province, città metropolitane, comuni, unioni di comuni; 4. delle società controllate direttamente o indirettamente, ai sensi dell' art. 2359, primo comma, n. 1), c.c., dalle società di cui ai precedenti punti 2 e 3, anche nel caso in cui le controllanti rientrino nel perimetro dei soggetti pubblici agli effetti del bilancio consolidato oppure fra le società di cui al successivo punto 5; 5. delle società quotate inserite nell' indice Ftse Mib della borsa; il ministro dell' economia ha facoltà di individuare, con proprio decreto, un indice alternativo. È stato poi abrogato il comma 2 dell' art. 17-ter, che escludeva dallo split payment i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito: di conseguenza, anche le prestazioni in esame, rese nei confronti dei soggetti elencati nei commi 1 e 1-bis dell' art. 17-ter, dal 1° luglio rientreranno nel meccanismo speciale. In sede di conversione del dl, è stato precisato che sono esclusi dal meccanismo speciale gli enti pubblici gestori di demanio collettivo, limitatamente alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi afferenti alla gestione dei diritti collettivi di uso civico; una soluzione in tal senso era già stata fornita dal governo, nel precedente quadro normativo, con una risposta ad interrogazione parlamentare del 19 marzo 2015. Al fine di evitare incertezze e responsabilità dei fornitori, è stato inoltre stabilito che, a richiesta, i cessionari/committenti devono rilasciare ai cedenti/prestatori un documento con il quale attestano di rientrare tra i soggetti destinatari dello split payment. I fornitori che siano in possesso di questa attestazione sono tenuti ad applicare il meccanismo speciale. Infine, è prevista l' emanazione di un decreto del ministro dell' economia (che avrebbe dovuto già essere emanato entro 30 giorni dal 24 aprile), recante le modalità di attuazione delle disposizioni in esame. In sostanza, sarà rivisitato il precedente decreto del 23 gennaio 2015. Escluse le operazioni soggette ad

inversione contabile. Resta fermo, come in precedenza, l' applicabilità dello split payment alle operazioni per le quali i cessionari/committenti «non sono debitori dell' imposta ai sensi delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto». Sono pertanto escluse dal meccanismo le operazioni soggette al regime particolare dell' inversione contabile (o reverse charge): ad esempio, le operazioni menzionate nell' art. 17, quinto e sesto comma, nell' art. 74, settimo e ottavo comma, del dpr 633/72 (prestazioni di subappalto in edilizia, cessioni di fabbricati imponibili su opzione, prestazioni di servizi di pulizia, demolizione, installazione impianti e di completamento degli edifici, cessioni di oro, di rottami ecc.), le operazioni transfrontaliere (es. acquisti intracomunitari, acquisti di beni e servizi da fornitori esteri ecc.). Naturalmente, affinché l' operazione rientri nel regime dell' inversione contabile (e sia quindi esclusa dallo split payment) è necessario che il cessionario/committente agisca in veste di soggetto passivo, requisito che non è richiesto, invece, ai fini dell' applicazione dello split payment. In sostanza, il regime dell' inversione contabile, caratterizzato da profili di specialità sia oggettivi (riguarda solo alcune operazioni) che soggettivi (richiede lo status di soggetto passivo del destinatario), ha diritto di precedenza sul meccanismo, anch' esso speciale, dello split payment: pertanto, qualora sussistano i presupposti dell' inversione contabile, il cessionario/committente assume la qualifica di debitore dell' imposta e dovrà, in quanto tale, applicare l' imposta stessa all' operazione imponibile ricevuta, individuandone la base imponibile e l' aliquota, mentre il fornitore si limiterà ad emettere la fattura senza addebito dell' imposta e con l' annotazione «inversione contabile». Esclusioni riconosciute dalla prassi. In via interpretativa, l' agenzia delle entrate ha dichiarato che lo split payment non può trovare applicazione nei seguenti casi: - in tutte le ipotesi in cui la fattura del fornitore, in forza di particolari disposizioni, non evidenzia l' Iva (per esempio, operazioni soggette al regime del margine, a quello dell' editoria, ecc.) - operazioni legittimamente non documentate da fattura, bensì da ricevuta o scontino fiscale (es. acquisti effettuati presso commercianti al minuto) - operazioni documentate dalle fatture semplificate di cui all' art. 21-bis, dpr 633/72 - particolari operazioni nelle quali il cessionario/committente non effettua alcun pagamento al fornitore, il quale ha già nella propria disponibilità il corrispettivo (ad esempio, servizi di riscossione delle entrate e altri proventi) - fatture emesse in dipendenza dell' esercizio del diritto di rivalsa dell' imposta pagata a seguito di accertamento, secondo le disposizioni dell' ultimo comma dell' art. 60 del dpr n. 633/72. © Riproduzione riservata.